

Allegato alla delibera
di C.C. n. 74 del 28.11.2013
Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Giuseppina Crisci)

REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

REGOLAMENTO CONTENENTE I REQUISITI E LE MODALITÀ' PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE.

1 - E' istituito il "**REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**", ai sensi dell'art. 5 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34, di seguito chiamata legge, recante "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995 n. 10".

Il presente Regolamento, nel rispetto della direttiva regionale adottata con deliberazione di Giunta n. 910/2003 modificata dalla deliberazione di Giunta n. 978/2008, attuativa dell'art. 6 - comma 2 della Legge, e in applicazione dell'art. 30 dello Statuto del Comune di Monterenzio, disciplina i requisiti e le procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione del Registro Comunale.

2 - Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "Amministrazione" il Comune di Monterenzio;
- b) per "albo" l'elenco delle libere forme associative istituito dall'art. 30 comma 2 dello Statuto del Comune di Monterenzio;
- c) per "associazioni" gli organismi privati, non aventi scopo di lucro, appartenenti alle categorie giuridiche di cui all' art. 30 comma 2 dello Statuto del Comune di Monterenzio; albo delle libere forme associative)

3 - SOGGETTI ISCRIVIBILI - CARATTERISTICHE

Sono soggetti iscrivibili nel Registro Comunale le associazioni di promozione sociale così come definite dall'art. 2 - comma 1 - della Legge.

Sono esclusi i soggetti indicati dall'art. 2 - comma 2 della legge.

Sono considerate associazioni di promozione sociale le persone giuridiche che abbiano, sia formalmente che sostanzialmente, le caratteristiche di cui agli artt. 2 e 3 della legge e più precisamente:

- a) **FORMA GIURIDICA:** associazioni riconosciute e non riconosciute dotate di autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale costituite con atto scritto e dotate di uno statuto che preveda espressamente i requisiti di cui all'art. 3 della L.R. n. 34/2002.

Ai fini dell'applicazione di questa direttiva, la scrittura privata, che deve riportare la data certa⁽¹⁾ di costituzione, è la forma minima del contratto di associazione (atto costitutivo e statuto). Ogni variazione

⁽¹⁾ La "data certa" del contratto associativo (o di una sua variazione) può risultare dallo stesso (attribuita dai fondatori o da qualunque pubblico funzionario deputato a ciò) o da qualsiasi altro documento atto a provarla (es. la registrazione all'Ufficio del Registro).

statutaria deve avvenire almeno con la semplice forma scritta. Ciò può valere anche qualora l'originario statuto sia stato redatto nella forma solenne, in quanto la funzione propria della forma (per la validità, per la prova, per la pubblicità, ecc.) non trova in questo caso un'obbligatorietà in alcuna disposizione di legge. Ogni variazione statutaria deve essere comunicata all'Ente iscrivente entro 15 giorni dalla sua formalizzazione.

La mancata comunicazione di una variazione statutaria può comportare la cancellazione.

b) FINALITÀ' DELL'ASSOCIAZIONE: il perseguimento di scopi lucrativi è assolutamente vietato anche nelle forme differite o indirette e assume una connotazione più ampia rispetto a quella tradizionale, consistente nel divieto di ripartire gli utili tra i soci e nei conseguenti obblighi di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale.

L'elenco delle finalità di utilità sociale è indicato a titolo esemplificativo e non esaustivo nell' articolo 2 - comma 1 della Legge.

c) Le associazioni richiedenti l'iscrizione devono indicare una o più sezioni tematiche di attività, adeguatamente documentate; nel caso di iscrizione a più sezioni tematiche, si indica altresì quella prevalente.

d) Le associazioni devono inoltre fornire all'Amministrazione ulteriori informazioni descrittive delle attività da esse svolte, da cui risultino almeno i fini di promozione sociale dell'associazione e le modalità attraverso cui si intendono perseguire, del grado di radicamento territoriale o cittadino delle attività stesse.

e) Le informazioni di cui al precedente comma d) non entrano a far parte dell'albo, ma sono trattate in modo da essere rese disponibili al pubblico.

f) ATTIVITÀ' DELL'ASSOCIAZIONE: il perseguimento di finalità di promozione sociale deve essere realizzato attraverso un'attività tesa alla realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi come valori in cui si può identificare al tempo stesso tutta la collettività sociale ed ogni suo singolo componente.

L'attività deve essere svolta in modo continuativo (non sono iscrivibili i comitati), rivolta agli associati e a terzi, svolta in modo prevalente in forma gratuita dagli associati. L'associazione può avvalersi, anche ricorrendo ai propri soci, di personale retribuito (autonomo o dipendente) in casi di "particolare necessità".

g) STATUTO: deve prevedere espressamente i requisiti indicati all'articolo 3 della legge. In particolare dalla normativa interna deve risultare la democraticità della struttura organizzativa dell'associazione.

A tal fine valgono i principi che seguono:

1. All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

2. I soci (che possono essere sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico) hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario

all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'associazione.

3. L'organo che statutariamente rappresenta la base associativa (es. assemblea) è il soggetto sovrano in quanto esprime al tempo stesso la volontà dei soci e della stessa associazione; in esso ogni socio ha diritto al voto attivo e passivo e vale il principio maggioritario; ad esso sono attribuite le decisioni più rilevanti quali deliberazione dei bilanci, programmazione delle attività, elezione delle cariche associative (non sono ammessi meccanismi di cooptazione), modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo (valgono le norme previste in materia dal codice civile).

Il numero degli aderenti alle associazioni iscrivibili non deve essere tale da creare coincidenza numerica tra la composizione dell'organo direttivo (comitato esecutivo o direttivo, consiglio di amministrazione, ecc.) e la composizione della base associativa (assemblea). Le associazioni iscrivibili dovranno dunque avere una base associativa composta da un numero di aderenti sufficiente a garantire all'assemblea l'esercizio effettivo delle competenze specifiche, anche in riguardo ai poteri esercitabili nei confronti dell'organo direttivo.

Data la natura delle associazioni di promozione sociale non sono ammessi organi direttivi di tipo monocratico.

4 - ISCRIZIONE

a) Nel Registro Comunale sono iscritte le associazioni di promozione sociale con le seguenti modalità:
1. d'ufficio quelle che, iscritte nei registri regionale o provinciali hanno sede nel territorio comunale o vi operano continuamente dal almeno un anno. Il Comune potrà rivolgersi alla Regione e alla Provincia che metteranno a disposizione la documentazione e le informazioni utili a tal fine.

2. su richiesta le associazioni che non essendo iscritte in detti registri hanno sede nel territorio comunale.

b) La domanda (allegato A), in regola secondo la normativa in materia di bollo, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e inviata al Comune sede legale dell'associazione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
2. elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
3. relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione che evidenzia tra l'altro:
 - 3a) i fini di promozione sociale dell'associazione e l'attività attraverso cui intende perseguirli;
 - 3b) l'assenza di perseguimento di fini di lucro anche in forme indirette o differite;
 - 3c) almeno un anno di attività documentata nel **territorio del Comune di Monterenzio** (anche se la sede è altrove).
4. scheda contenente i dati riassuntivi dell'Associazione (allegato B);

Le sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione, o statuto del livello superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata.

c. l' Area Servizi alla Persona è responsabile del procedimento di iscrizione all'albo. E' possibile iscriversi ad un solo Albo comunale.

d. Il procedimento di iscrizione deve concludersi con atto del funzionario competente, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per la richiesta di eventuale documentazione integrativa.

e. L' Area Servizi alla Persona provvede, con proprio atto, ad inserire nell'albo i richiedenti che risultino in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 3; provvede altresì a cancellare dall'albo, anche d'ufficio, gli iscritti nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.

f. Entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento il Comune trasmette gli atti di iscrizione alle associazioni interessate, alla Provincia competente e alla Regione.

A quest'ultima va trasmessa anche copia delle schede (allegato B) relative ai dati riassuntivi delle associazioni iscritte.

g. Le associazioni iscritte nel Registro Comunale acquisiscono titolo ad accedere ai benefici di cui ai comma 3 dell'art. 5 della legge e precisamente:

1. accedere a contributi erogati dal Comune;
2. accedere a rapporti convenzionali con il Comune, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 12 e 13 della Legge Regionale;
3. accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà comunale, come previsto dall'art. 8 - comma 3 della Legge Regionale;
4. accedere alla riduzione dei tributi locali nelle forme previste dall'art. 15.

h. L'iscrizione all'albo non attribuisce alle associazioni il diritto di utilizzare o riprodurre l'emblema comunale nei propri strumenti di comunicazione o di informazione.

5 - CANCELLAZIONE

La cancellazione dal Registro Comunale è disposta con atto motivato e deve essere comunicata entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento all'associazione cancellata e alla Provincia.

Sono cause di cancellazione:

1. la richiesta avanzata dalla stessa associazione iscritta;
2. il riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
3. la mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
4. la mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

6 - AGGIORNAMENTO E REVISIONE

a. Il Registro Comunale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.

La revisione viene svolta ogni tre anni.

L'Amministrazione Comunale darà comunicazione dell'esito alla Provincia, che provvedere a trasmettere alla Regione gli esiti delle revisioni dei registri comunali ricevuti dai Comuni del suo territorio.

L' Area Servizi alla Persona cura l'aggiornamento dell'albo.

b. Ai fini dell'aggiornamento periodico, i legali rappresentanti delle associazioni iscritte, entro il 31 dicembre di ogni anno dispari, presentano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante:

1. il mantenimento dei requisiti di legge;
2. l'avvenuta approvazione del rendiconto economico relativo all'anno precedente;

c. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma b., comporta una verifica da parte dell' Area Servizi alla persona con raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancata risposta e/o di mancata presentazione della dichiarazione ciò comporterà la cancellazione dall'albo entro 30 giorni; non sono tenute alla presentazione della dichiarazione le associazioni che alla scadenza del termine, risultino iscritte all'albo da meno di un anno.

d. Le associazioni hanno l'obbligo di comunicare, (a mano o tramite raccomandata a.r.) entro 15 giorni dalla formalizzazione le variazioni di sede sociale, di statuto, di rappresentante legale e di attività, avvenute successivamente all'iscrizione all'albo.

e. Entro il trentuno marzo di ciascun anno la Giunta approva, con atto di natura ricognitoria, l'albo così come risultante dagli aggiornamenti intervenuti nel corso dell'anno precedente.

7 - MODULISTICA E COMUNICAZIONI

a. L'Area Servizi alla Persona predispone la modulistica collegata alle fattispecie previste dal presente regolamento.

Entrata in vigore e abrogazione di norme

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo il termine di pubblicazione all Albo Pretorio.
